

Art.12

(Attività tecnico agricola subordinata. Requisiti e riconoscimento)

Coloro che, in possesso del diploma di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici i privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

La domanda deve essere corredata da dichiarazione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l'attività svolta dal dipendente, il periodo durante il quale l'attività è stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state effettuate e le cause della mancata prestazione.

L'attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento.

Il collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.

L'attività è riconosciuta idonea dal collegio provinciale quando risulti che essa abbia comportato effettivamente e con continuità l'espletamento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di perito agrario.

Qualora non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione di attività lavorativa per oltre due mesi consecutivi, il tempo di durata della mancata prestazione non si computa al fine della maturazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconoscimento, la condizione di avere espletato effettivamente l'attività per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell'attività stessa.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa per godimento delle ferie.

Nel caso in cui l'attività sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di attività lavorativa.

Se l'attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi.

Il collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma.

Il provvedimento adottato è comunicato all'interessato entro cinque giorni.

A richiesta dell'interessato, il collegio provinciale rilascia attestato dell'idoneità dell'attività ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.



Art.13

(Valutazione preventiva dell'idoneità dell'attività)

E' in facoltà dell'interessato chiedere al collegio provinciale competente a norma dell'articolo precedente di esprimersi preventivamente sull'idoneità di attività subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.

